

ART. 44
ESENZIONI DAL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:

- a) le imprese che riutilizzano come bene strumentale per lo svolgimento della propria attività economica fabbricati o porzioni di essi in precedenza utilizzati da altri soggetti e successivamente dismessi o comunque non utilizzati da almeno 1 anno, come comprovato dalle comunicazioni effettuate al registro delle imprese o agli uffici competenti e dalla mancanza di una posizione attiva ai fini TARSU o TARES a seguito di denuncia di cessata occupazione o di variazione per sopravvenute condizioni di non tassabilità. L'esenzione opera limitatamente a tre anni dalla data di inizio delle condizioni di applicazione del tributo e spetta in favore delle imprese per le quali le predette condizioni in relazione al fabbricato o alla porzione dello stesso si verificano negli anni 2014, 2015 e 2016. L'ammissione di nuovi soggetti al beneficio dell'esenzione avviene solo a condizione che non sia raggiunto il limite massimo di importo del costo complessivo annuale dell'esenzione indicato nel piano finanziario del tributo;
- b) le piccole imprese e le microimprese così come definite dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005 che possiedono o detengono locali o aree tassabili, effettivamente impiegati come beni strumentali per lo svolgimento della loro attività, ubicati nelle zone "QSV", vale a dire nelle zone A, A1 e limitrofe del territorio comunale, così come individuate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 226/2011. L'esenzione compete limitatamente agli anni 2014, 2015 e 2016;
- c) le piccole imprese e le microimprese, così come definite dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, che iniziano il possesso o la detenzione di locali o aree tassabili, effettivamente impiegati come beni strumentali per lo svolgimento della loro attività, ubicati nelle zone "QSV", vale a dire nelle zone A, A1 e limitrofe del territorio comunale, così come individuate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 226/2011. L'esenzione opera limitatamente a tre anni dalla data di inizio delle condizioni di applicazione del tributo e si applica in favore dei soggetti sopra individuati che inizino l'impiego del locale o dell'area scoperta alle condizioni sopra indicate negli anni 2014, 2015 e 2016. L'ammissione di nuovi soggetti al beneficio dell'esenzione avviene solo a condizione che non sia raggiunto il limite massimo di importo del costo complessivo annuale dell'esenzione indicato nel piano finanziario del tributo.
- d) i locali per i quali il comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento, nonché gli impianti sportivi di proprietà comunale dati in concessione o in gestione, quelli di proprietà comunale che ospitano persone che si trovano in particolari condizioni sociali e che ricevono l'assistenza continuativa da parte del Comune. Queste ultime situazioni dovranno essere dimostrate e accertate dal servizio di assistenza sociale;
- e) i locali destinati ed utilizzati esclusivamente per l'esercizio del culto.

2. Per fruire delle esenzioni sopra indicate i soggetti interessati devono presentare la dichiarazione del tributo, alla quale deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti richiesti. In tale caso è obbligo del contribuente presentare apposita dichiarazione di variazione. L'esenzione cessa dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. Al fine del riconoscimento del beneficio dell'esenzione di cui alle lettere a) e c) del precedente comma 1 si procederà sulla base dell'ordine cronologico del verificarsi delle condizioni di applicazione del tributo sui locali o sulle aree interessate. Nell'ipotesi di impossibilità di

riconoscimento dell'esenzione di cui alle lettere a) e c) del precedente comma 1 per il raggiungimento dei limiti di costo sarà data specifica comunicazione ai soggetti interessati.

4. Il costo delle esenzioni previste dai precedenti commi è posto a carico degli altri contribuenti, mediante il suo inserimento nel piano finanziario dell'anno di riferimento